

La raccolta 2026 delle risoluzioni dell' Agenzia delle entrate

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall' Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 9 giugno 2026, riguardano, in particolare, l' istituzione e la ridenominazione di codici tributo e causali contributo, l' utilizzo dei crediti d' imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell' Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché alcuni chiarimenti di interesse professionale in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto e tassazione del lavoro dipendente.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l' Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell' Agenzia delle entrate.

Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

L' Inps, con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell' 11 giugno 2026, rende operative le domande e la fruizione dei

nuovi esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal decreto-legge n. 62/2026: Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne. Le istanze devono essere presentate tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo e gli incentivi possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026, con recupero degli arretrati da gennaio nei flussi di luglio, agosto e settembre. Il quadro operativo richiede particolare attenzione alla corretta individuazione dei requisiti soggettivi e territoriali, al rispetto del salario giusto, all'incremento occupazionale netto, alla regolarità contributiva e alla non cumulabilità con altri esoneri incompatibili.

Desktop Telematico: aggiornati i controlli per dichiarazioni dei redditi e ISA 2026

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" sono disponibili, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2026 i seguenti aggiornamenti:

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni 730 2026 – (codice fornitura: 73026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo all'addizionale regionale del Piemonte per contribuenti con più di tre figli a carico in presenza di un figlio nato nel 2025;

aggiornato il controllo del calcolo delle detrazioni in presenza del codice 99 a colonna 1 dei righi da E8 a E10.

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello 770 2026 – (codice fornitura: 77026).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo “1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E”.

versione 1.0.1 del 11/06/2026 relativa al modulo Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2026 – (codice fornitura: CNM26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN018A02 (Imposta a debito – Ires premiale);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN006002 (Detrazioni per oneri);

quadro CN, corretta anomalia nel controllo relativo al campo CN019001 (Imposta a credito).

versione 1.1.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Dichiarazioni IRAP 2026 – (codice fornitura: IRA26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornato il controllo relativo alla colonna 2 dei righi da IS92 ad IS96 del quadro IS.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2026 – (codice fornitura: RPF26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle specifiche tecniche del modello

RPF 2026 di recente emanazione;
aggiornato il controllo sul totale delle detrazioni nel caso di presenza del rigo RP6;
aggiornato il controllo di coerenza tra la casella Presenza visto Superbonus (campo 176 del record B) e la presenza di uno dei rigi da RP61 a RP64;
aggiornato il controllo di coerenza tra la col. 2 del rigo RM21 del quadro RM e le caselle da 21 a 24 del record B;
aggiornato il controllo relativo al rigo RN16 in presenza della col. 10 del rigo RP66 compilata;
aggiornato il controllo relativo alle colonne 4 dei rigi CP1 e CP2 del quadro CP;
aggiornato il controllo relativo alla col. 3 del rigo RG34 in presenza della col. 2 del rigo RG34;
aggiornato il controllo di coerenza tra i rigi RS6 e RS7 ed il rigo RU10 in presenza di più moduli compilati del quadro RU.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. Persone 2026 – (codice fornitura: RSP26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 5 del rigo CP2 del quadro CP;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN;
aggiornato il controllo relativo alla colonna 4 del rigo RU506 del quadro RU;
aggiornato il controllo di coerenza tra le colonne 6 e 9 dei rigi da RH1 a RH6 del quadro RH.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Soc. di Capitali 2026 – (codice fornitura: RSC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
modifica del controllo relativo ai campi: TN30 colonna 3, RH8 colonna 1 e RT112A colonna 3;
modifica del controllo del campo 'Firma' relativo alla sezione 'Visto di conformità' presente nel frontespizio.

versione 1.2.0 del 11/06/2026 relativa al modulo Redditi Enti non Commerciali 2026 – (codice fornitura: RNC26).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento per adeguamento alla nuova versione dei controlli ISA 1.0.2;
modifica del controllo relativo al campo RH8 colonna 1.

Qualora i moduli di controllo risultino già installati all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto tali moduli di controllo si aggiorneranno automaticamente all'interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l'avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del "Desktop Telematico".

**Sostegno agli investimenti in
beni strumentali
tecnologicamente avanzati e**

nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno, sarà disponibile la piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 per la presentazione delle comunicazioni di accesso alle agevolazioni previste dalla misura.

Le imprese interessate potranno accedere alla piattaforma attraverso l'Area Clienti del sito GSE e procedere con la compilazione e l'invio delle comunicazioni relative alla maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, secondo le modalità operative previste dal decreto 7 maggio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nuova Transizione 5.0: dal 12 giugno al via la piattaforma GSE per prenotare le

agevolazioni

Dal 12 giugno 2026, ore 12.00, diventa operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0, a sostegno degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in impianti da fonti rinnovabili.

La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Roma Capitale: approvate le regole per la definizione agevolata delle entrate locali e per la “rottamazione-quinquies” dei carichi affidati alla riscossione

Roma Capitale ha attivato due distinti strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate. Il primo riguarda le entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva; il secondo concerne, invece, l’adesione alla cosiddetta “rottamazione-quinquies” per i carichi già

affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023

Più nel dettaglio, con deliberazione n. 98 del 4 giugno 2026, l'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e ha contestualmente aderito all'estensione della rottamazione-quinquies per i carichi affidati agli Agenti della riscossione.

Il regolamento disciplina la definizione delle entrate comunali tributarie, extra-tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di avvisi di accertamento esecutivi o altri atti impositivi non ancora iscritti a ruolo o non ancora trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono comprese, tra le altre, IMU, TASI, TARI, contributo di soggiorno, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale e altre entrate per servizi decentrati. La misura comporta, secondo la natura dell'entrata, lo stralcio di sanzioni, interessi, maggiorazioni o penali, ferma restando la debenza della quota capitale. Per l'attuazione concreta della definizione locale occorrerà attendere i provvedimenti della Giunta Capitolina sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze.

L'adesione alla rottamazione-quinquies riguarda invece i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L'atto assume rilievo operativo per la gestione delle pendenze locali, per la riduzione del contenzioso e per il recupero di crediti di difficile esazione.

Rottamazione-quinquies per le entrate locali. Al via le comunicazioni degli enti territoriali ad Agenzia-Riscossione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità con le quali Regioni ed enti locali devono comunicare l'eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione-quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell'atto stesso.

Art. 2394-bis c.c. e

procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull'attuazione della Legge Capitali

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 offre una prima lettura sistematica del novellato art. 2394-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 47/2026, in tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Il documento assume particolare rilievo pratico perché chiarisce gli effetti del nuovo termine biennale di decadenza, ne esamina l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e segnala le principali criticità di coordinamento con il Codice della crisi. Le indicazioni dei giudici torinesi impongono agli organi delle procedure un cambio di metodo: l'istruttoria sulle responsabilità gestorie e di controllo deve essere avviata sin dalle prime fasi della procedura, con tempestiva acquisizione della documentazione, individuazione dei possibili responsabili e valutazione dell'azione giudiziale, anche in coordinamento con eventuali procedimenti penali. La circolare si configura così come una guida operativa per evitare che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa dei creditori.

PTT: dal 4 giugno 2026

aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 4 giugno 2026, sono disponibili nuovi aggiornamenti tecnico-funzionali dei servizi di deposito degli atti e dei documenti nel Processo Tributario Telematico.

Gli interventi riguardano, in primo luogo, l'aumento della dimensione massima dei file depositabili: il limite per ciascun documento informatico passa da 10 a 50 MB, mentre la dimensione complessiva dei documenti trasmessi con un singolo deposito telematico viene elevata da 50 a 100 MB. Resta invariato il numero massimo di 50 file per deposito.

È stata inoltre introdotta l'autonoma classificazione dell'atto processuale "procura-nomina del difensore", da utilizzare nel caso di deposito separato della procura, con obbligo di firma digitale, in un momento successivo alla costituzione in giudizio. La nuova tipologia è disponibile tra gli "Altri atti processuali" nella funzionalità "Invio NIR – Ricorso – Altri Atti", senza modifiche per la procura depositata contestualmente all'atto di costituzione.

Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull'APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Con comunicato pubblicato sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è stato reso noto che, dal 3 giugno 2026, il servizio App IO dedicato agli "Avvisi e comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria" è stato ampliato con due nuove notifiche relative al Processo Tributario Telematico.

Oltre all'"Avviso di trattazione in udienza", già disponibile dal 3 dicembre 2025, difensori e contribuenti potranno ricevere tramite App IO anche le comunicazioni relative al deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2026

In questo numero:

– REDDITI PF 2026: quadri specialistici e contribuenti con partita IVA –

Il numero è focalizzato sui profili più tecnici del modello, con particolare attenzione ai quadri destinati ai contribuenti

con redditi diversi da quelli ordinariamente gestiti nei Fascicoli 1 e 2.

– Il numero contiene il Fascicolo 3, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP e TR.

Il fascicolo assume particolare rilievo per la gestione dichiarativa di:

- redditi di lavoro autonomo e d'impresa;
- regime forfetario e quadro LM;
- crediti d'imposta del quadro RU;
- prospetti comuni e imposte sostitutive;
- gestione del Concordato preventivo biennale nel quadro CP.

Il n. 6/2026 è pensato come fascicolo di consultazione per commercialisti, consulenti fiscali e intermediari che devono gestire le posizioni più articolate del modello REDDITI PF: titolari di partita IVA, professionisti, imprenditori individuali e contribuenti forfetari

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2026

In questo numero:

– Modello REDDITI PF 2026: dichiarazione delle persone fisiche
–

Il numero doppio raccoglie l'impianto dichiarativo destinato alle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, articolato nei tre fascicoli del modello:

– Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti, con

frontespizio, familiari a carico, quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI e RX;

– Fascicolo 2, destinato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con quadri RH, RL, RM, RT, RW, RR, AC e guida per i soggetti non residenti.

Il Fascicolo 3 (aggiornato al 13 maggio 2026), “riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili” sarà pubblicato nel prossimo numero (n. 6 del 2026).

Le novità del modello –

Le istruzioni evidenziano le principali novità rilevanti per la campagna dichiarativa 2026, tra cui:

- conferma della riduzione da quattro a tre scaglioni IRPEF;
- rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente;
- modifiche alle detrazioni per figli e altri familiari a carico;
- trattamento integrativo, somma esclusa dal reddito complessivo e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti;
- tassazione sostitutiva delle mance nel settore turistico-alberghiero e della ricezione;
- disciplina delle somme erogate ai neoassunti per canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati;
- rimodulazione delle detrazioni per oneri per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro;
- novità in materia di detrazioni edilizie, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus;
- crediti d'imposta connessi agli immobili nei Comuni di montagna;
- modifiche alla disciplina delle cripto-attività;
- rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Redditi PF 2026: le novità del modello per il periodo d'imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello "REDDITI PF 2026", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono ipotesi di esonero o non sia sufficiente il modello 730, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

Controlli fiscali sui social e IA, la risposta istituzionale dell'Ade: nessun data scraping e nessun algoritmo sui movimenti bancari

Una nuova precisazione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate interviene sul tema dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività di controllo fiscale. Dopo il comunicato del 17 dicembre 2025, con il quale l'Amministrazione aveva ribadito il divieto di utilizzo dell'IA generativa per la produzione diretta di atti amministrativi, la nuova comunicazione riguarda le notizie relative a presunti controlli automatizzati sui social network e sui movimenti bancari dei contribuenti.

Con comunicato stampa del 27 maggio 2026 (di seguito riportato), l'Agenzia delle Entrate ha infatti smentito quanto riportato in alcuni articoli di stampa, secondo i quali il Fisco utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale per acquisire dati dai profili social dei contribuenti e analizzare automaticamente informazioni di dettaglio relative a rapporti e movimentazioni bancarie.

La risposta dell'Agenzia. In primo luogo, l'Amministrazione precisa che nell'ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network mediante tecniche di data scraping e afferma di non avere mai

assunto iniziative in tal senso. In secondo luogo, viene esclusa l'esistenza di un algoritmo denominato "Verifica rapporti addestrati", cui sarebbe stata attribuita l'analisi automatica di bonifici, spese, versamenti o acquisti di beni di lusso effettuati dai contribuenti.

Nuova disciplina della rateazione debiti contributivi INPS: domanda tramite Smart Task nel Cassetto previdenziale

L'Inps, con il messaggio n. 1699 del 22 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, in attuazione del nuovo Regolamento illustrato dalla circolare n. 60 del 21 maggio 2026.

La nuova procedura è disponibile all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, mediante la funzionalità Smart Task "Domanda di dilazione". L'accesso avviene dall'area tematica "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS.

Operativamente, il contribuente o l'intermediario può procedere selezionando la posizione contributiva interessata e accedendo alla sezione "Contatti" > "Smart Task", oppure accedendo direttamente allo Smart Task, con successiva selezione della posizione contributiva.

La domanda deve essere completata allegando uno dei moduli PDF editabili previsti dall'Istituto: SC106, per tutte le gestioni contributive amministrare dall'INPS, escluse quelle dei lavoratori domestici; SC80, da utilizzare esclusivamente per il rapporto di lavoro domestico.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2/3 del 2026

Il numero doppio n. 2-3/2026 è dedicato esclusivamente al Modello REDDITI 2026 – Società di persone ed equiparate, relativo al periodo d'imposta 2025.

Il Settimanale mette a disposizione dei professionisti il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, con il modello dichiarativo, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La pubblicazione riguarda le dichiarazioni che devono essere presentate nell'anno 2026 dalle società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate. Il numero riproduce integralmente il modello e le istruzioni ufficiali del REDDITI SP 2026, prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 7 maggio 2026, unitamente al provvedimento di approvazione e all'allegato relativo alle caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione "Redditi SP 2026", con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell'anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello "Redditi SP 2026", deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l'anno solare il periodo d'imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare devono attrarre il risultato dell'esercizio nel periodo d'imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello "Redditi SP 2026" relativo al periodo d'imposta 01.01.2025-31.12.2025). (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in "Finanza & Fisco" n. 31/2011, pag. 2676).

Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, in vigore i nuovi interventi sugli effetti economici del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, combinando misure in materia di accise sui carburanti, sostegni selettivi ad autotrasporto e agricoltura, rifinanziamenti settoriali e, soprattutto, una proroga al 20 luglio 2026 dei versamenti fiscali per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio e per i partecipanti a soggetti trasparenti. Il provvedimento si colloca nel solco dei decreti emergenziali di manutenzione economica, ma presenta un profilo fiscale che merita attenzione specifica: il rinvio dei versamenti è confermato, ma il costo del differimento successivo viene elevato allo 0,80 per cento, con un raddoppio rispetto alla misura tradizionalmente applicata negli anni precedenti.

Riscossione coattiva più selettiva: i dati delle

fatture elettroniche guidano i pignoramenti presso terzi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, vengono definite le modalità operative attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agente della riscossione i dati ricavati dalle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

L'intervento dà attuazione alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dall'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di bilancio 2026 – e già illustrata in Finanza & Fisco n. 34-35/2025, pag. 1770. La disposizione amplia il patrimonio informativo utilizzabile nell'attività di riscossione coattiva, consentendo di valorizzare i dati della fatturazione elettronica non soltanto per finalità di analisi del rischio e controllo fiscale, ma anche per rendere più efficace l'individuazione dei crediti aggredibili mediante pignoramento presso terzi.

Le istruzioni operative Inps per la presentazione delle domande di dilazione tramite

il “Cassetto previdenziale del contribuente”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 comunica l’entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026.

La nuova disciplina, come previsto all’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» ed al successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, ha l’obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2026

In questo numero:

- il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sui benefici premiali ISA applicabili al periodo d’imposta 2025;
- un approfondimento sui livelli di affidabilità fiscale richiesti per l’accesso ai vantaggi premiali;
- l’analisi della sentenza n. 50/2026 della Corte costituzionale sul rapporto tra processo penale e processo tributario, con particolare attenzione al raccordo tra art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 e art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992;

– la questione della prescrizione dei contributi INPS nella Gestione separata e gli effetti dell'omessa compilazione del quadro RR;

il tema, sempre più centrale nella giurisprudenza previdenziale, dell'iscrizione alla Gestione commercianti, dove la sola qualifica formale di socio o amministratore non basta senza la prova dell'attività personale abituale e prevalente.

– le nuove aliquote contributive 2026 per artigiani e commercianti nella Circolare INPS n. 14/2026;

OIC 10, il rendiconto finanziario alla prova della qualità informativa: in consultazione il restyling del principio

L'Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La bozza, come espressamente precisato dall'OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione”

Il dato significativo dell'intervento non risiede soltanto nell'aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella ratio complessiva dell'operazione: rafforzare la qualità, la

leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa

D.L. n. 38/2026, conversione per il decreto fiscale: nel testo confluisce il D.L. n. 42 e si allarga il perimetro delle misure tributarie

Nella seduta di mercoledì 20 maggio la Camera, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (Approvato dal Senato) (AC. 2935); in precedenza, con 169 voti favorevoli e 93 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sullo stesso provvedimento.

Il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 37 articoli; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche.

Nel provvedimento risulta "confluito" il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di

conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione.

Sul piano contenutistico, il Capo I concentra il nucleo fiscale del provvedimento: base imponibile IVA nelle operazioni permutative, lavoratori impatriati, redditi dei marittimi, rateizzazione dell'avviamento negativo, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, credito d'imposta per le imprese agricole, sostegno all'internazionalizzazione, riscossione, definizione agevolata, dividendi, PEX e imposta di bollo.

Bonus Giovani, Donne e ZES per il rilancio dell'occupazione stabile e di qualità. Le prime istruzioni Inps

Con le tre circolari l'Inps delinea il quadro applicativo dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge n. 62/2026, volti a incentivare la stabilizzazione professionale di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese attraverso lo strumento dello sgravio totale.

In particolare, la Circolare numero 55 del 14 maggio 2026 fornisce le prime indicazioni operative sul “Bonus Giovani

2026", che prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 effettuate nel 2026. L'accesso al beneficio è riservato a lavoratori che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno sei mesi qualora ricorrano le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di 500 euro su base mensile riconosciuto per ventiquattro mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per dodici mesi alle restanti categorie, innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nella ZES Unica o in aree del Centro Italia in crisi industriale.

La Circolare numero 56 del 14 maggio 2026 illustra le indicazioni operative per il "Bonus ZES 2026", destinato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). Questa agevolazione è rivolta a lavoratori che abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi, garantendo un esonero contributivo totale nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.

Infine, la Circolare numero 57 del 14 maggio 2026 disciplina il "Bonus donne 2026", un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La misura spetta per un periodo massimo di ventiquattro mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno dodici o sei mesi in presenza di specifici criteri

di svantaggio legati all'età, al titolo di studio o al settore di occupazione. Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma prevede un potenziamento fino a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.